

FRATERNITA' EREMO FRATE FRANCESCO OdV
Via S. Vito, 2 – 24027 NEMBRO (BG) C.F. 90004060167

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI BERGAMO 2

Registrato a Bergamo

il 23/09/2022

al n. 1837 Serie 3

con €

(ATTO ESENTATO)

NR. 153 DEL 07/09/2022

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

Il giorno 07 (sette) del mese di Settembre dell'anno duemilaventidue alle ore 17.30 a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'assemblea straordinaria degli associati presso la sede di Nembro via S.Vito, 2 della FRATERNITA' EREMO FRATE FRANCESCO OdV per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Ratifica modificazione statutaria necessaria per l'iscrizione al RUNTS

Sono presenti i seguenti associati:

Guerini Sergio, Conti Marina, Signori Romilda, Anesa Cecilia, Bortolotti Rachele, Carrara Tiziana, Locatelli Carlo, Birolini Miriam (con delega a Locatelli Carlo), Torri Antonella, Giambattista Gelmi (con delega a Torri Antonella), Rossi Gemma, Coter Silvana, Piantoni Antonietta, Facchi Bruno per un totale di 14 associati su un totale di 14 iscritti.

Assume la presidenza il signor Guerini Sergio, attuale presidente; Segretaria la sig.ra Anesa Cecilia. Il Presidente constata la validità della seduta convocata il 30/08/2022, accertata la presenza di tutti gli Associati, apre i lavori dell'Assemblea invitando i presenti a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno;

1. Ratifica modificazione statutaria necessaria per l'iscrizione al RUNTS

Il Presidente illustra agli Associati la necessità di modificare l'articolo 29 come indicato dal RUNTS stesso dello statuto dell'Associazione per renderlo conforme alla nuova normativa di cui al D.Lgs 117/2017 e poter ottenere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente dà quindi lettura dell'articolo modificato. Dopo un'esauriente discussione l'Assemblea approva all'unanimità lo statuto con l'articolo sopra elencato ratificato e modificato, statuto che viene allegato come parte integrante al presente verbale sotto la lettera "A".

Si precisa che la registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs 117/2017.

Esaurito il punto all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle 18.45

IL PRESIDENTE

(Guerini Sergio)

Sergio Guerini

LA SEGRETARIA

(Anesa Cecilia)

Anesa Cecelia



S T A T U T O

Fraternità Eremo Frate Francesco - ODV

ARTICOLO 1 -DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita, in forma di Organizzazione di Volontariato, la "Fraternità Eremo Frate Francesco - Organizzazione di Volontariato (o ODV)" di seguito, in breve, "Organizzazione". L'organizzazione è un Ente del Terzo Settore, disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Organizzazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Nembro (Bergamo) e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

5. Eventuali sedi secondarie, delegazioni e uffici potranno essere costituiti sul territorio regionale, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Organizzazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni regionali, di supporto all'Organizzazione stessa.

Art. 2 -FINALITÀ

1. L'Organizzazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare la Fraternità Eremo Frate Francesco è una organizzazione di cristiani nata nel 1992 attorno alla Parola di Dio sotto la guida di padre Maurizio Novelli, frate cappuccino, secondo il metodo della "Lectio Divina".

Questo ascolto comunitario sempre più profondo della Parola di Dio è fondamentale per la nostra identità ed ha fatto nascere l'esigenza di uno spazio silenzioso, un "Eremo" per custodire insieme quello che Dio ci ha offerto: la vita, la terra, la sua venuta, la "Parola", la pace, la fraternanza.

Un luogo dove ritrovarsi e ripartire.

Un tempo per ascoltare Dio nella sua Parola e scoprirlo come compagno interiore di cui ci si può fidare.

Un dono per ognuno, una risposta a Dio, un servizio all'umanità.

All'Eremo Frate Francesco accogliamo singoli o gruppi, sacerdoti e religiosi che vogliono trascorrere uno o più giorni in un clima di silenzio, di preghiera, di



Stefano Giamini
Aurea Cesi

fraternità condividendo l'ascolto della Parola di Dio e promuoviamo ritiri e incontri di formazione per giovani e adulti.

ART 3 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'Organizzazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017 di cui alle lettere q), u) ed i).

2. In particolare l'Organizzazione e i suoi volontari, che regolarmente si incontrano attorno alla Parola di Dio col metodo della Lectio Divina, condividono uno stile di vita comunitario e fraterno che si apre all'accoglienza di adulti e giovani in ricerca; offrono a tutti natura e silenzio, spazi essenziali che permettono di rinnovare e ripescare quelle energie profonde, oggi troppo frastornate dai rumori (che dentro e fuori accompagnano la vita dell'uomo odierno), per riscoprire i doni che Dio ci offre quali:

- il "Silenzio" esteriore ed interiore che è ciò che caratterizza il credente che accetta di diventare autentico, aspirando ad avere per sé qualche spazio immune dal caos e dal frastuono;
- la "Pregiera" insieme e personale per stare con Colui che è autore e perfezionatore della nostra vita di fede, vissuta con speranza e con il fuoco della carità;
- l'"Ascolto" di ciò che si sente nell'impronta del creato, nel profondo del cuore umano e in quella meravigliosa "Storia di Salvezza" che è la Parola di Dio, trasmettendo amore e attenzione alla bibbia con la nostra testimonianza e attraverso i nostri schemi di lectio divina;
- il "Lavoro" insieme, condiviso, è una parte fondamentale del ritmo della giornata, dove tutti contribuiscono ai servizi che una vita comune richiede. L'esperienza del lavoro manuale equilibra tutto il lavoro interiore ed evita il subentrare dell'ozio, oltre che alla gioia e alla scoperta che una collaborazione con il Creatore può offrire.

L'Organizzazione si rende disponibile per i suoi iscritti e per tutti coloro che lo desiderano a promuovere, organizzare e gestire attività culturali, artistiche e di promozione della pratica di volontariato, nello specifico:

- "Attività culturali" quali:
 - incontri e convegni su tematiche religiose e di interesse sociale rivolte ad adulti e giovani in ricerca, offrendo loro l'opportunità di vivere dei momenti di condivisione di vita;

- giornate di spiritualità in preparazione a "momenti forti" dell'Anno Liturgico;

- giornate di meditazione spirituale per gruppi, guidata da persone competenti che l'organizzazione conosce o ne viene a conoscenza.

- "Attività artistiche" quali:

- organizzare corsi di Iconografia, in un clima di raccoglimento, di pace, di silenzio e di preghiera;
- promuovere momenti dove l'arte sacra e la musica si incontrano.

- "Promozione della pratica di volontariato" quali:

- organizzazione di giornate di lavoro comunitario, per scoprire la bellezza e la ricchezza di lavorare insieme, in un clima di serenità e di fratellanza, per la cura, in modo volontario e gratuito, del luogo che ci viene offerto.

L'Organizzazione, esclusivamente per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, potrà altresì:

- acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- promuovere la raccolta diretta o indiretta di fondi da erogare, unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti ed iniziative di cui alle suindicate finalità;
- ricevere lasciti, fondi, contributi e sponsorizzazioni, provenienti da Soggetti Pubblici e/o Privati, da assegnazioni previste dalle normative italiane ed europee;
- promuovere iniziative mirate al sostegno, anche economico, di enti, di istituzioni ed associazioni o fondazioni, pubbliche e/o private, che perseguano scopi analoghi;
- costituire o partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Organizzazione medesima;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo, nei limiti di legge;
- amministrare e gestire i beni di cui l'Organizzazione sia proprietaria,

locatrice, comodataria, usufruttuaria, superficiaria, o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione ordinaria o straordinaria

- promuovere intese con Enti sociali, socio assistenziali, scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi ed attività culturali, sia promuovendo incontri e convegni, sia assicurando luoghi di riflessione a persone impegnate nelle attività di studio o di ricerca;

- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di Istituzioni, Associazioni, Enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli dell'Organizzazione o tali da facilitare il raggiungimento dei suoi fini;

- porre in essere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento dei fini statutari ivi comprese l'attività di consulenza, l'organizzazione di viaggi a scopo sociale e socio assistenziale, di istruzione, di studio e di formazione culturale, l'organizzazione di manifestazioni o spettacoli, la promozione turistica, la conduzione di piccoli esercizi commerciali strumentali all'attività dell'Organizzazione, nei limiti di legge.

3. Le attività di cui ai punti 1. e 2. precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri iscritti.

4. Si rende applicabile quanto previsto dall'art. 17 e 18 del D.lgs. 117/2017 per i volontari e le attività di volontariato, ove presenti. In particolare i volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

5. L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

6. L'Organizzazione potrà agire in collaborazione con altri enti pubblici o privati per il raggiungimento dei propri fini.

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE

1. L'Organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs.

117/2017 e relativi provvedimenti attuativi e la cui individuazione potrà essere successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

2. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 5 - RACCOLTA FONDI

1. L'Organizzazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 - AMMISSIONE

1. Possono aderire all'Organizzazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'Organizzazione può prevedere anche l'ammissione come iscritti di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

3. Il numero degli iscritti è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Organizzazione, vengono ammessi a farne parte dall'Organo di Amministrazione.

5. L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli iscritti. In caso di rigetto l'Organo di Amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Tutti i soci hanno diritto di voto, in caso di soci minorenni, sino al compimento della maggiore età, il diritto di voto sarà esercitato per il tramite dei propri genitori.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Organizzazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale, se prevista, è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di iscritto e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo, pena la decadenza della qualifica di socio.
3. L'Organizzazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun iscritto ha diritto:

- a. di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b. di essere informato sulle attività dell'Organizzazione e controllare l'andamento;
- c. di partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione;
- d. di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e. di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun iscritto ha il dovere di:
 - a. rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c. versare ogni anno la quota associativa secondo l'importo e nei termini stabiliti dall'Organo di Amministrazione /dall'Assemblea.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di socio/iscritto si perde in caso di decesso, recesso, esclusione o mancato pagamento della quota associativa annuale.
2. Il socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'Organizzazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Organizzazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo al socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Organizzazione.
3. Il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Organizzazione stessa. In particolare, l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.
4. La perdita di qualifica di socio è deliberata dall'Organo di Amministrazione.

5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione del socio deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli soci mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Organizzazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 9 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 10 - ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'organizzazione sono:

- a. l'Assemblea dei soci;
 - b. l'Organo di Amministrazione;
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - e. il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.
2. Gli Organi Sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
 3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i Componenti degli Organi Sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 11 - ASSEMBLEA

1. L'Organizzazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Organizzazione ed è composta da tutti gli iscritti. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'organizzazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli iscritti Enti del Terzo Settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro iscritti. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo Settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun iscritto può rappresentare fino ad un massimo di tre iscritti.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro Organo Sociale.

7. Sono ammessi al voto tutti coloro che hanno acquisito la qualifica d'iscritti riportati nel libro degli iscritti da almeno 3 mesi e che siano in regola con quanto stabilito dal presente statuto;

8. È possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'iscritto.

ART. 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a. eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli tra i propri iscritti;
- b. eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d. approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f. deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Organizzazione o deliberare di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati

dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;

h. approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;

i. fissare l'ammontare del contributo associativo;

j. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a. deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione.

ART. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Organizzazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli iscritti, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

ART. 14 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli iscritti presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli iscritti presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Organizzazione, o alla sua fusione, o scissione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro

Giorgio Giamini

Alessandro Corelli

dei soci.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli iscritti che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'organizzazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'organizzazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

ART. 15 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo di Amministrazione è l'Organo di governo dell'organizzazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, eletti dall'Assemblea tra gli iscritti. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente e, qualora previsto, un Segretario-Tesoriere.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

ART. 16 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

- a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad

eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
b. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d. predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'organizzazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;

f. proporre all'Assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;

g. gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;

h. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

i. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

j. deliberare in merito all'esclusione di soci;

k. proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

l. eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti;

m. nominare, ove previsti, il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;

n. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

o. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

p. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Organo stesso e alle Assemblee;

q. nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Organizzazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;

r. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;

s. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Organizzazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro Organo Sociale.

ART. 17 - FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con

apposita delibera assunta a maggioranza dall'Organo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli iscritti. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC od altri mezzi come sopra indicato, inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

ART. 18 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- a. ha la firma e la rappresentanza legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b. dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- c. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a

eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

d. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

e. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;

f. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Organizzazione;

g. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 19 - IL SEGRETARIO-TESORIERE

1. Il Segretario, ove previsto, verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'iscritto che lo richieda, secondo quanto previsto dall'art. 22 comma 5.

ART. 20 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo

Angelo Giamini

Alessandro Gatti

sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore Legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 21 - COLLEGIO DEI PROVVISORI

1. Il Collegio dei Provvisori è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori delle cariche sociali.

2. Ha il compito di pacifico compositore di controversie e contestazioni tra i Soci dell'Organizzazione.

3. Giudica "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.

ART. 22 - LIBRI SOCIALI

1. L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli iscritti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri Organi Sociali (se istituiti);
- il libro dei volontari contenente i nominativi dei soci che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Organizzazione

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

5. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno.

ART. 23 - RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà, eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio in bilancio e da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

2. L'organizzazione può ricorrere a finanziamenti ed affidamenti presso Istituti di Credito per iniziative che abbiano pertinenza con gli scopi e le finalità riportate nel presente statuto.

3. Le entrate economiche dell'organizzazione sono rappresentate da:

- quote sociali
- contributi pubblici;
- contributi privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Organizzazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 24 - SCRITTURE CONTABILI

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Organizzazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 25 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento

economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Organizzazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

ART. 26 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'Organizzazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 27 - ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

1. Tutti gli iscritti che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'Organizzazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 28 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 29 - NORME INTEGRATIVE E TRANSITORIE

1. Questo Statuto è approvato nel quadro dell'attività di adeguamento statutario ex d.lgs. 117/2017.

2. Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di ente del Terzo settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione della associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Stefano Giammusso

Alessandro Gatti